

**Corte di Cassazione, sez. Unite,
ordinanza del 7 gennaio 2013, n. 152**

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il relatore designato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato una relazione del seguente tenore:

"1.- Il Prof. F.A., docente universitario di prima fascia, ha convenuto in giudizio l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro dinanzi al Giudice del lavoro di Bari perchè fosse accertato il suo diritto a percepire la somma di Euro 266.792,29 a titolo di indennità specifica medica, retribuzione di posizione fissa e variabile e maggiorazione di fine rapporto, con condanna di detto Ateneo e della locale Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziata al pagamento della somma in questione ed alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva.

2.- Costituitasi in giudizio l'Università ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario ed ha contestato la domanda nel merito. La stessa, con ricorso notificato all'attore ed all'Azienda ospedaliera, chiede alle Sezioni unite di regolare preventivamente la giurisdizione, dichiarando la competenza del giudice amministrativo.

3.- Sostiene la richiedente che la domanda del F., in ragione dello status giuridico di professore universitario di prima fascia dallo stesso goduto, sarebbe devoluta al giudice amministrativo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.

165, ex art. 63, comma 4, che rimette alla giurisdizione esclusiva di tale giudice le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui al cit. D.Lgs. n. 165, art. 3, tra i quali rientra il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari.

4.- La domanda ha ad oggetto la richiesta di equiparazione economica del docente universitario al personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della prestazione del servizio assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari e, pertanto, secondo la richiedente, trova origine nel rapporto di impiego esistente tra il F. e l'Amministrazione universitaria e riguarda l'accertamento di diritti patrimoniali derivanti da tale rapporto, sia pure in relazione alla doppia attività didattica ed assistenziale. Lo svolgimento di funzioni assistenziali non esclude, infatti, l'unicità dello status di docente universitario, atteso che la funzione assistenziale svolta nell'ambito dell'Azienda ospedaliera non è estranea all'obbligazione lavorativa nascente dal rapporto di pubblico impiego e ne rappresenta solo una particolare modalità di esecuzione.

5.- Non svolgono attività difensiva il F. e l'Azienda Ospedaliera, cui il ricorso ora in esame è stato notificato.

5.- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, rimette alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 dello stesso decreto, tra le quali rientrano quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e dei ricercatori universitari (art. 3, comma 2). Nel caso di specie, tuttavia, non si discute del rapporto del Prof. F. alle dipendenze dell'Università degli studi di Palermo, ma dell'attività dallo stesso prestata presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziiale.

4.- Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, distingue il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l'università dal rapporto di lavoro instaurato con l'azienda ospedaliera e dispone che - sia per l'esercizio dell'attività assistenziale sia per il rapporto con le aziende - si applicano ai professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (comma 2). La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che, nel caso in cui la parte datoriale si identifichi con l'Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo atteso che l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione di dell'Azienda e che, pertanto, le controversie connesse rientrano nel principio generale enunciato dall'art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., Sez. un., 15.2.07 n. 3370, 22.12.09 n. 26960 e 15.05.12 n. 7503).

5.- Nel caso di specie la controversia non ha ad oggetto la dinamica del rapporto universitario, ma l'accertamento nei confronti degli Enti gestori della sanità pubblica del (vantato) diritto a percepire spettanze economiche derivanti dall'espletamento del rapporto lavorativo nell'ambito dell'Azienda sanitaria, nonchè della (vantata) equiparazione con i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Sulla base dei principi sopra esposti (recentemente ripresi anche da Sez. unite 5.5.2011 n. 9847), dunque, può risponderci alla proposta richiesta di regolamento preventivo nel senso che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

6.- Le Sezioni unite, riunite in Camera di consiglio, alla luce delle Considerazioni potranno, dunque valutare se non debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario".

La corte condivide tali considerazioni, che non appaiono idoneamente scalfite dai rilievi formulati nella memoria successivamente depositata dall'Università ricorrente, la quale insiste nel sostenere la inscindibilità del rapporto di docenza e di quello ospedaliero ma lo fa sulla base di arresti giurisprudenziali del giudice delle leggi intervenuti in un quadro normativo precedente ed ormai superato da quello cui si è fatto sopra riferimento.

Le parti vanno perciò rimesse dinanzi al Tribunale di Bari, senza che occorra provvedere sulle spese del presente regolamento nell'ambito del quale l'intimato non ha svolto difese.

P.Q.M.

La corte, pronunciando sul ricorso, dichiara che la giurisdizione compete al giudice ordinario e rimette la parti dinanzi al Tribunale di Bari per il proseguimento della causa.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2013